



Informazione n. 13

Data:	22° dicembre 2015
Destinatari:	Autorità di vigilanza cantonali, uffici d'esecuzione
Concerne:	Novità dal 1° gennaio 2016

Modifiche della LEF sulla base del progetto GAFI; revisione della Rform e nuova ordinanza dipartimentale sugli atti scritti dei creditori;

Il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore le seguenti modifiche di legge e di ordinanza nonché una nuova istruzione rilevanti per le attività degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

1. Adeguamenti nel quadro del progetto GAFI (pagamento in contanti)

Il 12 dicembre 2014 il Parlamento ha adottato, in relazione a un progetto per la lotta contro il riciclaggio di denaro (progetto GAFI)¹, una piccola revisione degli articoli 129 e 136 LEF. Secondo tale revisione, da un lato il deliberatario non sarà più legalmente obbligato a pagare in contanti nel quadro dell'incanto forzato di beni mobili e crediti. Dall'altro, nel quadro di una realizzazione sarà possibile versare in contanti i pagamenti soltanto fino a un importo di 100 000 franchi. Gli articoli 129 e 136 LEF riveduti entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. Per una discussione dettagliata delle modifiche si veda BISchK 1/2015, pag. 28-34 (solo in tedesco).

2. Revisione della Rform e nuova ordinanza dipartimentale sugli atti scritti dei creditori

Il 14 ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso di rivedere Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) con effetto dal 1° gennaio 2016. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 Rform riveduto, per le domande presentate dal creditore il DFGP potrà, per via di ordinanza dipartimentale, emanare prescrizioni quali quelle contenute nelle specifiche tecniche allegate all'istruzione n. 2. In data 24 novembre 2015 il DFGP ha emanato l'ordinanza sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento (RO 231.311),² che riprende le prescrizioni già contenute nell'istruzione n. 2: da un lato il limite di dieci crediti che possono essere fatti valere con una singola domanda d'esecuzione, dall'altro il numero massimo di caratteri per l'indicazione della causa del credito (640/80). Con la trasposizione di queste pre-

¹ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012; FF 2014 563.

² [RO 2015 5067](#).

scrizioni da un'istruzione in un'ordinanza (ossia in una legge materiale) si adempiono i requisiti fissati dal Tribunale federale per la base legale (DTF 141 III 173).

L'ordinanza sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento consentirà agli uffici d'esecuzione e fallimento di respingere le domande dei creditori (in particolare domande di esecuzione) che non corrispondono ai suddetti requisiti formali. Prima di respingere le domande gli uffici dovranno nondimeno informare il creditore sulle lacune della domanda e dargli l'opportunità di correggerla, eventualmente suggerendo le correzioni da apportarvi affinché possa essere accettata. Tutto ciò potrà essere comunicato per scritto o in modo informale, a dipendenza delle circostanze.

La nuova ordinanza dipartimentale *non* sarà applicabile allo scambio elettronico di dichiarazioni secondo lo standard e-LEF.

3. Termine de revocazione nell'art. 16 LCC

Il 1° gennaio 2016 entra in vigore la modifica della legge federale del 23 marzo 2014 sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) che estende il termine di revocazione dell'articolo 16 LCC a 14 giorni. Quest'estensione si applica anche nel contesto dell'articolo 4 capoverso 5 lettera b del Regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RS 211.413.1), che non è stato adattato.

Domande

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento inquadrata nell'Ufficio federale di giustizia resta a disposizione per rispondere a eventuali domande.